

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**

Subemendamento all'emendamento 52.41.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:  
«L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che è chiamato nuovamente a conoscere in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio provvedimento, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso».

**0. 52. 41. 38.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 54 del codice di procedura civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricsuzione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

**0. 52. 41. 5.** Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 67, comma 1, del codice di procedura di civile, *sostituire le parole:* non superiore a euro 10 *con le seguenti:* da euro 250 a euro 500.

**0. 52. 41. 6.** Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* *Al comma tre dell'articolo 83 del codice di procedura civile, al primo periodo, dopo:* nell'esecuzione, *sono aggiunte le seguenti parole:* , o della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

**0. 52. 41. 25.** Ferranti, Tenaglia, Capano.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*11-bis.* All'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: «non superiore a e 5» con le seguenti: «da e 250 a e 1500».

**0. 52. 41. 10.** Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*11-bis.* All'articolo 120, del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente:  
«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet da lui designati».

**0. 52. 41. 11.** Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

**(Approvato)**

## ART. 52.

*Sostituirlo con il seguente:*

### Art. 52.

*(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).*

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma le parole: «euro 15.493,71» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

«Art. 38. - (*Incompetenza*). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento», e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:

«6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali.».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento

delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.».

9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.».

**52. 41.** Il Governo.

*(Approvato)*

#### Subemendamento all'emendamento 53.34.

*Al comma 7, capoverso «Art. 257-bis, comma secondo, sostituire le parole da: la parte sino a: controprova con le seguenti: la parte che ha richiesto l'assunzione.*

**0. 53. 34. 11.** *(Nuova formulazione).* Contento.

*(Approvato)*

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Il Giudice istruttore su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

**0. 53. 34. 12.** Contento.

*(Approvato)*

#### Art. 53.

*(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).*

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si

producono sin dal momento della prima notificazione.».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere».

4. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è soppresso.

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 191. - (*Nomina del consulente tecnico*). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 257-*bis*. - (*Testimonianza scritta*). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».

10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;  
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)*;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppresso.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

**53. 34.**Il Governo.

*(Approvato)*

#### ART. 55.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 55.

*(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).*

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

**55. 4.**Il Governo.

*(Approvato)*

#### Art. 702-*quater*.

*(Appello).*

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-*ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.».

**56. 8.**Il Governo.

*(Approvato)*

#### ART. 57.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 57.

*(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).*

1. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.».

2. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore.».

**57. 1.** Il Governo.

*(Approvato)*

ART. 58.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 58.

*(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102).*

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.

**58. 1.** Il Governo.

*(Approvato)*

## ART. 59.

*Sostituirlo con il seguente:*

### Art. 59.

*(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).*

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

**59. 1.** Il Governo.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

### Art. 59-bis.

*(Modifiche alla legge 21 luglio 2000 n. 205).*

All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al presente comma, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiara, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

**59. 01.** Il Governo.

*(Approvato)*

## ART. 60.

*Sopprimerlo.*

**60. 1.** Il Governo.

*(Approvato)*

## ART. 61.

*Sostituirlo con il seguente:*

### Art. 61.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della presente legge.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

**61. 1.** Il Governo.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

*Art. 61-bis.*

*(Decisione delle questioni di giurisdizione).*

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

**61. 03.** Il Governo.

*(Approvato)*

ART. 62.

*Sopprimerlo.*

**62. 1.** I Relatori.

*(Approvato)*

ART. 64.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) l'articolo 1, comma 372 è abrogato».*

**64. 1.** Il Governo.

*(Approvato)*

## ART. 53.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

### Art. 53-bis.

*(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).*

1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«339-bis. (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria sono appellabili».

2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«360-bis. (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni dalla Corte;

b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;

d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375 numeri 1 e 5, seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, comma quarto».

3. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. All'articolo 375 del codice di procedura civile è apportata la seguente modificazione, le parole:

«o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

5. Dopo l'articolo 131-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto il seguente:

«131-ter. (Appellabilità dei provvedimenti decisori di primo grado). L'articolo 339-bis del codice si applica nei processi in cui può trovare applicazione anche l'articolo 360-bis.

**53. 08.** Il Governo.

*(Approvato)*

### Art. 54.

*(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).*

1. Dopo l'articolo 61 4 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 61 4-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva,

ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono soppressi.

**54. 9.**Il Governo.

*(Approvato)*